



**COMUNE DI MOTTA VISCONTI**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi  
Piazza San Rocco n. 9/A  
C.A.P. 20086 - Motta Visconti  
Tel. 0290008131 - fax 0290008122  
E mail: [affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it](mailto:affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it)



## **Allegato A**

# **“Linee guida per il rilascio dichiarazione abbandono – estraneità in termini affettivi e economici, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159”**

### **Indice**

Premessa.....	2
1. Dichiarazione di abbandono.....	3
2. Dichiarazione di estraneità in termini affettivi ed economici .....	4
2.1 Articolo 6, comma 3 – lettera b) – Estraneità del figlio.....	4
2.2 Articolo 7, comma 1 – lettera e) – Estraneità del genitore rispetto al figlio .....	6
3. Trattamento Dati .....	7

## Premessa

Ai sensi dell'art. 22 del "Regolamento dei servizi e degli interventi di promozione e di protezione sociale e della compartecipazione alla spesa" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2018, nei casi di compartecipazione alla spesa per prestazioni sociali, sociali agevolate e la componente socio – assistenziale delle prestazioni socio – sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. n. 159/2013, dai provvedimenti attuativi e dalla normativa statale e regionale in materia di ISEE.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013 "la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni".

Per richiedere prestazioni sociali agevolate è infatti necessario presentare l'ISEE in quanto strumento univoco di valutazione della situazione del nucleo familiare di appartenenza del richiedente.

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica (c.d. DSU), fatto salvo quanto stabilito dall'**art. 3 del D.P.C.M. 159/2013**.

Si precisa che i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Si premette che il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Di seguito sono definite le modalità operative per ottenere le Dichiarazioni di abbandono del coniuge/di estraneità in termini economici ed affettivi al fine dell'attestazione ISEE.

La procedura è ad istanza dell'interessato, residente presso il Comune di Motta Visconti, e va presentata telematicamente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, inviando l'istanza unitamente agli allegati richiesti a [protocollo@comune.mottavisconti.mi.it](mailto:protocollo@comune.mottavisconti.mi.it) oppure alla pec [segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it](mailto:segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it). La competenza è attribuita all'Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune, in quanto i Servizi Sociali, riconosciuti tra le pubbliche autorità competenti in materia di accertamento di abbandono e estraneità ai sensi del D.M. 7 novembre 2014, afferiscono a tale Settore.

In assenza di diversa previsione, il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990.

## 1. Dichiarazione di abbandono

L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia una delle situazioni in cui i **coniugi**, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti.

Nello specifico, quando *“sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”*.

Per la casistica dell'abbandono del coniuge, esso va *“accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”*.

Il dichiarante deve attivarsi, o presso il Comune o presso le autorità competenti, per segnalare e/o denunciare la situazione di irreperibilità. Solo dopo aver presentato tale denuncia può ottenere l'attestazione ISEE a prescindere dai redditi del coniuge non reperibile.

Per la definizione di irreperibilità e la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente si rinvia alla normativa specifica di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, *“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”* e ss.mm.ii.

In caso di soggetto che risulta irreperibile all'anagrafe comunale, è sufficiente per la sua esclusione dal nucleo ai fini ISEE, l'attivazione del procedimento di irreperibilità, non essendo indispensabile attendere la sua conclusione, che richiede in genere tempi lunghi. È opportuno, in tale caso, disporre le dovute segnalazioni e successivi controlli.

### **Procedura**

Il coniuge che intenda far valere la situazione di “abbandono” dovrà presentare **idonea istanza** (vedi MODELLO 1) al Responsabile dell'Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge.

Allo scopo, dovrà essere **allegata obbligatoriamente** dichiarazione di abbandono da parte del coniuge, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000<sup>1</sup>, corredata da **almeno uno** dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Il modello è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Motta Visconti, alla sezione “Modulistica”, “Modulistica Affari generali”, “Anagrafe”, “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – modulo PDF editabile”, <https://comune.mottavisconti.mi.it/modulistica-affari-general/>.

<sup>2</sup> Articolo 570 del Codice penale, Violazione degli obblighi di assistenza familiare

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandolo una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.”

- Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
- Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989;

A seguito di istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, il Responsabile dell'Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune **certifica l'eventuale stato di abbandono**, entro il termine massimo di **trenta giorni** dalla presentazione della istanza.

In caso di mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Responsabile di Settore comunica all'interessato l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

Gli atti di accertamento dello stato di abbandono mantengono la loro efficacia sino alla scadenza dell'ISEE.

Il richiedente si assume la responsabilità di presentare una nuova dichiarazione nel caso ci siano mutamenti delle condizioni sopra esposte e si impegna a non utilizzare la dichiarazione eventualmente rilasciata dal Comune in presenza delle suddette variazioni.

## **2. Dichiarazione di estraneità in termini affettivi ed economici**

L'interessato può presentare all'Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune l'istanza per la richiesta di attestazione di estraneità affettiva ed economica del figlio nei confronti del genitore non convivente (in ambiente residenziale) ai sensi dell'art. 6 c.3, lett. b) punto 2) DPCM n.159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii. oppure estraneità affettiva ed economica del genitore non convivente con il figlio minore come disposto dall'art.7 c.1, lett. e) DPCM n.159 del 05/12/2013 e ss.mm.ii.

### **2.1 Articolo 6, comma 3 – lettera b) – Estraneità del figlio**

L'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 presenta, al comma 3, le regole per le prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria rivolte a persone di maggiore età nel caso di erogazione in ambiente residenziale a ciclo continuativo.

In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.

Tuttavia, la componente non è calcolata:

- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 (disabilità);

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

### **Procedura**

Il figlio che intenda far valere la situazione di “estraneità” dovrà presentare **idonea istanza** (vedi MODELLO 2) al Responsabile dell'Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi diretta ad accertare lo stato di “estraneità” nei confronti del/dei genitori.

Allo scopo, dovrà essere **allegata obbligatoriamente** dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000<sup>3</sup> circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, corredata da **almeno uno** dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
- Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i
- Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio
- Altra documentazione probatoria.

Nei casi di **situazioni già in carico ai Servizi Sociali**, il Responsabile del Settore, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, entro il termine massimo di **trenta giorni** dalla presentazione della istanza:

- ❖ a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- ❖ a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- ❖ ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità

ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

Nei casi di **situazioni non in carico ai Servizi Sociali**, il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

L'istruttoria di che trattasi deve concludersi **entro sessanta giorni** dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune:

- ❖ della sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- ❖ della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero
- ❖ della impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

---

<sup>3</sup> Il modello è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Motta Visconti, alla sezione “Modulistica”, “Modulistica Affari generali”, “Anagrafe”, “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – modulo PDF editabile”, <https://comune.mottavisconti.mi.it/modulistica-affari-general/>.

ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

Gli atti di accertamento dello stato di estraneità mantengono la loro efficacia sino alla scadenza dell'ISEE.

Il richiedente si assume la responsabilità di presentare una nuova dichiarazione nel caso ci siano mutamenti delle condizioni sopra esposte e si impegna a non utilizzare la dichiarazione eventualmente rilasciata dal Comune in presenza delle suddette variazioni.

## 2.2 Articolo 7, comma 1 – lettera e) – Estraneità del genitore rispetto al figlio

L'articolo 7 del D.P.C.M. 159/2013 esplicita le regole per le **prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni**, con riferimento al genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che però abbia riconosciuto il figlio.

Il genitore fa parte del nucleo familiare del minore, salvo che ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ex articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

## **Procedura**

Il genitore che intenda far valere la situazione di "estraneità" dell'altro genitore nei confronti del figlio minorenne dovrà presentare **idonea istanza** (vedi MODELLO 2) al dell'Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del minore.

Allo scopo, dovrà essere **allegata obbligatoriamente** dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000<sup>4</sup> circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, la non reperibilità dell'altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati e l'assenza di incontri tra genitore e minore

L'istanza dovrà essere corredata da **almeno uno** dei documenti di seguito elencati:

---

<sup>4</sup> Il modello è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Motta Visconti, alla sezione "Modulistica", "Modulistica Affari generali", "Anagrafe", "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – modulo PDF editabile", <https://comune.mottavisconti.mi.it/modulistica-affari-general/>.

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
- Altra documentazione probatoria.

Nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali, il Responsabile del Settore, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, entro il **termine massimo di trenta giorni** dalla presentazione della istanza:

- ❖ a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- ❖ a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- ❖ ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità

ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.

Nei casi di **situazioni non in carico ai Servizi Sociali**, il Responsabile del Settore, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi **entro sessanta giorni** dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della:

- ❖ sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- ❖ non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero
- ❖ impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.

Gli atti del Responsabile del Settore saranno definiti positivamente e nei tempi previsti dalla legge n. 241/1990 solo nel caso in cui dall'esame della documentazione prodotta, dagli eventuali accertamenti effettuati e dalla relazione dell'Assistente Sociale di riferimento dovesse emergere la inconfutabilità della situazione di estraneità.

Gli atti di accertamento dello stato di estraneità mantengono la loro efficacia sino alla scadenza dell'ISEE.

Il richiedente si assume la responsabilità di presentare una nuova dichiarazione nel caso ci siano mutamenti delle condizioni sopra esposte e si impegna a non utilizzare la dichiarazione eventualmente rilasciata dal Comune in presenza delle suddette variazioni.

### **3. Trattamento Dati**

Alle istanze di cui ai MODELLI 1 e 2 va obbligatoriamente allegata l'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del combinato di cui all'articolo 13 del Reg. UE

679/2016 (GDPR) e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), che dovrà essere datata e sottoscritta dal richiedente.